Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 339

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Martedì, 5 dicembre 1978 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 200 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Lazio

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 339 DEL 5 DICEMBRE 1978:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 97: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Prestito per l'edilizia scolastica redimibile 9 % - 1976-1991. — Parte I: Serie sorteggiate per l'ammortamento nella TERZA estrazione eseguita il 10 novembre 1978; Parte II: Serie sorteggiate negli anni precedenti.

(7997)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 1978, n. 770.

Autorizzazione alla fondazione Giustiniani Bandini, in Tolentino, ad accettare un legato.

N. 770. Decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1978, col quale, sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, la fondazione Giustiniani Bandini, in Tolentino, Abbadia di Fiastra (Macerata), viene autorizzata ad accettare, con il beneficio d'inventario, il legato disposto dalla N.D. Maria Sofia Giustiniani Bandini vedova Gravina di Ramacca, con testamento olografo 25 settembre 1972, pubblicato a rogito del notaio Tito Staderini di Roma in data 12 maggio 1977, n. 824380 di repertorio, per il perseguimento dei fini statutari per cui era stata istituita la fondazione stessa.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1978
Registro n. 14 Agricoltura, foglio n. 139

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1978, n. 771.

Autorizzazione alla Federazione italiana escursionismo, in Torino, ad accettare una donazione.

N. 771. Decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1978, col quale, sulla proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, la Federazione italiana escursionismo - F.I.E., in Torino, viene autorizzata ad accettare la donazione dell'immobile sito in comune di Civenna (Como), consistente in un terreno di mq. 970 con sovrastante fabbricato a due piani fuori terra adibito a rifugio alpino, censito al nuovo catasto edilizio urbano alla partita 146, foglio 5 numero 2357, del valore periziato di L. 30.450.000, disposta dal sig. Romeo Sala di Brivio (Como), quale liquidatore della società « Squadra alpinisti milanesi S.r.l. in liquidazione », con atto del notaio Michele Ghiggia di Torino in data 1° aprile 1977, n. 93488 di repertorio, registrato a Torino il 15 aprile 1977 al n. 14401.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1978
Registro n. 4 Turismo, foglio n. 307

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1978.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni di polizza presentate dalla S.p.a. S.A.I. - Società assicuratrice internazionale, in Torino.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Viste le domande della società per azioni S.A.I. - Società assicuratrice industriale, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di nuove tariffe di assicurazione sulla vita, di cui alcune in sostituzione delle analoghe in vigore e di condizioni di polizza;

Viste le relazioni tecniche e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, di cui alcune in sostituzione delle analoghe in vigore, e le sottoindicate condizioni di polizza presentate dalla società per azioni S.A.I. - Società assicuratrice industriale, con sede in Torino:

tariffa 30 relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con il decreto ministeriale 7 gennaio 1961, n. 3925);

tariffa 31 relativa all'assicurazione mista, a premio unico, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con il decreto ministeriale 8 novembre 1961, n. 4206);

tariffa 40-42 relativa all'assicurazione mista, a premio annuo decrescente del 4% dal secondo anno, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita, se l'assicurato sarà allora in vita, o, immediatamente in caso di sua premorienza, senza o con capitalizzazione delle decrescenze (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con il decreto ministeriale 8 novembre 1961, n. 4206);

tariffa 10 relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con i decreti ministeriali 21 ottobre 1967, n. 6013 e 12 agosto 1975, n. 9688);

tariffa 11 relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con i decreti ministeriali 21 ottobre 1967, n. 6013 e 12 agosto 1975, n. 9688);

tariffa 13 relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale decrescente annualmente di I/n, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con i decreti ministeriali 6 febbraio 1968, n. 6125 e 29 marzo 1976, numero 10101);

tariffa 14 relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo limitato, di un capitale decrescente annualmente di I/n, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con i decreti ministeriali 6 febbraio 1968, n. 6125 e 29 marzo 1976, n. 10101);

tariffa 19 relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale decrescente mensilmente di I/12 n, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con il decreto ministeriale 29 marzo 1976, n. 10101);

tariffa 18 relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo limitato, di un capitale decrescente mensilmente di I/12 n, pagabile alla morte dell'assicurato,

qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con il decreto ministeriale 29 marzo 1976, n. 10101);

tariffa 8 relativa all'assicurazione temporanea, a premio decrescente annualmente di I/n a partire dal secondo anno, di un capitale decrescente mensilmente, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo, da abbinare ad altre tariffe escluse le temporanee per il caso di morte (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con il decreto ministeriale 16 maggio 1968, n. 6188);

tariffa 17 relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di annualità posticipate certe, pagabili in rate annuali, semestrali, trimestrali o mensili, dalla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con i decreti ministeriali 6 febbraio 1968, n. 6125 e 12 ottobre 1970, n. 7042);

tariffa 16 relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di annualità posticipate certe, pagabili in rate annuali, semestrali, trimestrali o mensili, dalla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con i decreti ministeriali 6 febbraio 1968, n. 6125 e 12 ottobre 1970, n. 7042);

tariffa 1 relativa all'assicurazione a vita intera, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualsiasi momento essa avvenga (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con il decreto ministeriale 27 agosto 1964, n. 5114);

tariffa 3 relativa all'assicurazione a vita intera, a premio annuo temporaneo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualsiasi momento essa avvenga (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con il decreto ministeriale 27 agosto 1964, n. 5114);

tariffa 2 relativa all'assicurazione a vita intera, a premio annuo, pagabile al massimo fino all'85° anno di età, di un capitale liquidabile alla morte dell'assicurato, in qualsiasi momento essa avvenga (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con il decreto ministeriale 27 agosto 1964, n. 5114);

tariffa 92 relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di un capitale decrescente mensilmente, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo, da abbinare ad altre tariffe escluse le temporanee per il caso di morte (tariffe da utilizzare come complementare e in contratti in forma collettiva e sostitutiva dell'analoga approvata con il decreto ministeriale 29 marzo 1976, numero 10101);

tariffa 9 relativa all'assicurazione, in forma temporanea per il caso di morte, a premio annuo costante, di un capitale crescente del 4% dal secondo anno, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con i decreti ministeriali 17 febbraio 1973, n. 8083 e 12 agosto 1975, n. 9688);

tariffa 97 relativa all'assicurazione complementare, in forma temporanea per il caso di morte, a premio annuo costante, in due teste al secondo decesso, di un capitale crescente del 4% dal secondo anno di assicurazione (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con il decreto ministeriale 15 novembre 1976, n. 10422);

clausola per l'adeguamento biennale facoltativo sino ad un massimo del 6% annuo da applicarsi a contratti stipulati con la tariffa n. 9 (clausola sostitutiva della analoga approvata con il decreto ministeriale 15 novembre 1976, n. 10422);

clausola « doppio effetto » relativa alla tariffa n. 97.

Roma, addì 30 ottobre 1978

p. *Il Ministro*: BALDI

(8988)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1978.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita presentate dalla S.p.a. La Fiduciaria vita, in Bologna.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni La Fiduciaria vita, con sede in Bologna, intesa ad ottenere la approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita;

Viste le relazioni tecniche allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita presentate dalla società per azioni La Fiduciaria vita, con sede in Bologna:

tariffa relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di annualità posticipate certe, pagabili in rate annuali, semestrali, trimestrali o mensili, dalla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso;

tariffa relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di annualità posticipate certe, pagabili in rate annuali, semestrali, trimestrali o mensili, dalla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso;

tariffa relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale decrescente annualmente di 1/n, pagabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo limitato, di un capitale decrescente annualmente di 1/n, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo costante, di un capitale crescente del 10% dal secondo anno, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo.

Roma, addì 30 ottobre 1978

p. *Il Ministro*: BALDI

(8994)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1978.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni di polizza presentate dalla S.p.a. Lloyd Italico vita, in Genova.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni Lloyd Italico vita, con sede in Genova, intesa ad ottenere l'approvazione di nuove tariffe di assicurazione sulla vita, di cui alcune in sostituzione delle analoghe in vigore, e di condizioni di polizza;

Viste le relazioni tecniche e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, di cui alcune in sostituzione delle analoghe in vigore e le sottoindicate condizioni di polizza presentate dalla società per azioni Lloyd Italico vita, con sede in Genova:

tariffa 42 relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di annualità posticipate certe, pagabili in rate annuali, semestrali, trimestrali o mensili, dalla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con il decreto ministeriale 20 gennaio 1972, n. 7511);

tariffa 43 relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di annualità posticipate certe, pagabili in rate annuali, semestrali, trimestrali o mensili, dalla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con il decreto ministeriale 20 gennaio 1972, n. 7511);

tariffa 01 relativa all'assicurazione a vita intera, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dello assicurato in qualsiasi momento essa avvenga (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con il decreto ministeriale 20 gennaio 1972, n. 7511);

tariffa 02 relativa all'assicurazione a vita intera, a premio annuo temporaneo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualsiasi momento essa avvenga (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con il decreto ministeriale 20 gennaio 1972, n. 7511);

tariffa 15-16 relativa all'assicurazione mista, a premio annuo decrescente del 4% dal secondo anno, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita, se l'assicurato sarà allora in vita, o, immediatamente in caso di sua premorienza, senza o con capitalizzazione delle decrescenze (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con il decreto ministeriale 20 gennaio 1972, n. 7511);

tariffa 36 relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con i decreti ministeriali 20 gennaio 1972, n. 7511 e 15 novembre 1976, n. 10419);

tariffa 35 relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con il decreto ministeriale 20 gennaio 1972, n. 7511);

tariffa 39 relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte a premio annuo costante, di un capitale crescente del 10% dal secondo anno, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

condizioni di polizza dell'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo, di un capitale crescente del 10% a partire dal secondo anno.

Roma, addì 30 ottobre 1978

p. *Il Ministro*: BALDI

(8991)

DECRETO MINISTERIALE 13 novembre 1978.

Sostituzione del commissario liquidatore della cassa di soccorso per il personale della Azienda comunale autofiloviaria di Padova.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA SANITA'
E
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 29 giugno 1977, n. 349, concernente norme transitorie per il trasferimento alle regioni delle funzioni già esercitate dagli enti mutualistici e per la stipulazione delle convenzioni uniche per il personale sanitario in relazione alla riforma sanitaria;

Visto il terzo comma dell'art. 2 della legge citata il quale dispone che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e del tesoro, adotta i provvedimenti necessari per la liquidazione degli enti, fondi e casse mutue anche aziendali di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della legge 29 giugno 1977, n. 349, e per la nomina dei commissari liquidatori;

Visto il proprio decreto in data 18 gennaio 1978 concernente la nomina dei commissari liquidatori delle casse di soccorso per il personale dipendente dalle aziende autoferrotranviarie;

Considerato che l'avv. Cesare Guzzon, commissario liquidatore della cassa di soccorso per il personale della Azienda comunale autofiloviaria di Padova, ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina di un nuovo commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il sig. Giovanni Baruzzo è nominato commissario liquidatore della cassa di soccorso per il personale della Azienda comunale autofiloviaria di Padova in sostituzione dell'avv. Cesare Guzzon, dimissionario.

Art. 2.

Il commissario liquidatore esercita i compiti di cui agli articoli 3 e seguenti della legge 29 giugno 1977, n. 349.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Sarà data successivamente comunicazione alle Camere a termini dell'art. 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

Roma, addì 13 novembre 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro della sanità
ANSELMI

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

(9436)

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1978.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Aviointeriors, in Roma, stabilimento in Latina.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 maggio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Aviointeriors, con sede legale in Roma e stabilimento in Latina;

Visto il decreto ministeriale 15 giugno 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dello stabilimento sopra indicato sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° ottobre 1977 al 1° aprile 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Aviointeriors, con sede legale in Roma e stabilimento in Latina, è prolungata fino al 1° luglio 1978;

Si appplicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 novembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(9439)

DECRETO MINISTERIALE 17 novembre 1978.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Aviointeriors, in Roma, stabilimento in Latina.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 maggio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Aviointeriors, con sede legale in Roma e stabilimento in Latina;

Visti i decreti ministeriali 15 giugno 1978 e 16 novembre 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dello stabilimento sopra indicato sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° ottobre 1977 al 1° luglio 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Aviointeriors, con sede legale in Roma e stabilimento in Latina, è prolungata fino al 1° ottobre 1978;

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 novembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(9440)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1978.

Integrazione delle tabelle n. 4 e n. 5 della Farmacopea ufficiale, VIII edizione, primo supplemento.

IL MINISTRO DELLA SANITA

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 1977, con il quale è stata approvata la sostituzione delle tabelle n. 4 e n. 5 della Farmacopea ufficiale, VIII edizione;

Visto il proprio decreto in data 21 gennaio 1978, con il quale è stato approvato il testo del primo supplemento della Farmacopea ufficiale, VIII edizione;

Visto il proprio decreto in data 12 luglio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 2 agosto 1978, con il quale si stabiliscono norme per la vendita al pubblico di specialità medicinali contenenti estrogeni, progestinici, soli ed associati, con indicazioni di carattere ginecologico;

Ritenuto necessario integrare le tabelle n. 4 e n. 5 della Farmacopea ufficiale, VIII edizione (primo supplemento) in conformità;

Visti gli articoli 123, 124, 167 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dalla legge 7 novembre 1942, n. 1528;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

Art. 1.

Alla tabella n. 4 della Farmacopea ufficiale, VIII edizione (primo supplemento), è aggiunto il capoverso: 32) Tutti i prodotti contenenti estrogeni, progestinici, soli e associati, aventi soltanto indicazioni contraccettive (decreto ministeriale 12 luglio, *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 2 agosto 1978).

Art. 2.

Alla tabella n. 5 della Farmacopea ufficiale, VIII edizione (primo supplemento), è aggiunto il capoverso: 12) Tutti i prodotti contenenti estrogeni, progestinici, soli e associati, con indicazioni di carattere ginecologico (decreto ministeriale 12 luglio 1978, *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 2 agosto 1978).

Roma, addì 21 novembre 1978

Il Ministro: ANSELMI

(9415)

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1978.

Modificazione alla procedura contabile connessa alla emissione dei buoni ordinari del Tesoro.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 27 aprile 1978, n. 143, riguardante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1978 che all'art. 40 dà, tra l'altro, facoltà al Ministro del tesoro di emettere, per l'anno finanziario 1978, buoni ordinari del Tesoro secondo le norme e con le caratteristiche che per i medesimi saranno stabilite con i suoi decreti, anche a modificazione, ove occorra, di quelle previste dal regolamento di contabilità generale dello Stato;

Visti gli articoli dal n. 545 al n. 575 del regolamento di contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, che dettano norme in materia di buoni ordinari del Tesoro ed in particolare l'art. 552 che stabilisce, nel caso in cui le sezioni di tesoreria provinciale siano sprovviste di moduli di buoni al portatore, il rilascio al nome dell'acquirente di apposita ricevuta provvisoria e la emissione di vaglia del Tesoro commutabile in quietanza, per il capitale nominale detratti gli interessi;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, che all'art. 1 dispone che l'esercizio finanziario 1978 si chiude definitivamente il 31 dicembre 1978;

Considerato che occorre provvedere affinché tutte le operazioni contabili inerenti alla emissione dei titoli suddetti vengano completate entro la data del 31 dicembre 1978;

Ritenuto, pertanto, che si rende necessario modificare la procedura contabile connessa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro prevista dalla citata norma del regolamento al fine di provvedere al rilascio delle quietanze medesime il giorno stesso dell'emissione dei titoli;

Decreta:

Le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato nello stesso giorno fissato per la emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal decreto autorizzativo del Ministro del tesoro, rilasciano quietanze d'entrata per l'importo del valore nominale dei buoni alienati, anche quando vengono consegnate agli acquirenti ricevute provvisorie in attesa della materiale consegna dei titoli.

In tale caso la scritturazione in conto sospeso dei relativi interessi verrà autorizzata, in attesa del completamento delle operazioni di consegna dei buoni ordinari del Tesoro, dalla Direzione generale del tesoro con lettera diretta all'amministrazione centrale della Banca d'Italia.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 novembre 1978

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1978
Registro n. 27 Tesoro, foglio n. 34

(9532)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1978.

Ulteriore rinvio delle elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero delle finanze ed al consiglio di amministrazione del personale del lotto.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, concernente l'approvazione del regolamento per l'elezione dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione e organi similari;

Visto il decreto ministeriale 23 marzo 1978, con il quale vennero indette per il giorno 29 ottobre 1978 le elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero delle finanze ed al consiglio di amministrazione del personale del lotto;

Visto il decreto ministeriale 5 ottobre 1978, con il quale le stesse elezioni sono state rinviate al 10 dicembre 1978;

Visto il fonogramma n. 8913/8/775/12/3 del 31 ottobre 1978, con il quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per la organizzazione della pubblica amministrazione, propone per tutte le amministrazioni l'ulteriore rinvio delle elezioni predette al 25 marzo 1979;

Decreta:

Le elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero delle finanze ed al consiglio di amministrazione del personale del lotto sono rinviate al 25 marzo 1979.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Roma, addì 29 novembre 1978

Il Ministro: MALFATTI

(9511)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Rinvio delle elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale del comitato amministrativo dell'Istituto centrale di statistica.

IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 4 e 7 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, nonchè l'art. 9 del regolamento interno approvato con decreto del Capo del Governo in data 15 gennaio 1930;

Visto l'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Vista la propria deliberazione in data 12 aprile 1978, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 108 del 19 aprile 1978, con la quale sono state indette per il giorno 29 ottobre 1978 le elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale dell'Istituto centrale di statistica in seno al comitato amministrativo dell'Istituto stesso;

Vista la propria deliberazione in data 20 settembre 1978, con la quale, aderendo alla proposta formulata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con telex del 12 settembre 1978, sono state rinviate al giorno 10 dicembre 1978 le elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale dell'Istituto centrale di statistica in seno al comitato amministrativo;

Considerato che la stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri, con successivo telex in data 3 novembre 1978, ha invitato le amministrazioni interessate a rinviare al 25 marzo 1979 le elezioni suddette tenuto conto che l'imminente scadenza dei termini non consente la tempestiva approvazione delle opportune modifiche al regolamento elettorale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721;

Considerato che il suddetto regolamento trova applicazione anche per le elezioni dei rappresentanti del personale dell'Istituto e che pertanto è opportuno attendere che allo stesso siano apportate le modifiche ritenute necessarie;

Delibera:

Le elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale dell'Istituto centrale di statistica in seno al comitato amministrativo dell'Istituto stesso sono rinviate al giorno 25 marzo 1979.

Roma, addì 7 novembre 1978

Il presidente: DE MEO

(9473)

Sostituzione di un membro della commissione elettorale centrale costituita per le elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale del comitato amministrativo dell'Istituto centrale di statistica.

IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 4 e 7 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, nonchè l'art. 9 del regolamento interno approvato con decreto del Capo del Governo in data 15 gennaio 1930;

Visto l'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, concernente l'approvazione del regolamento per l'elezione dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione ed organi similari;

Vista la propria deliberazione n. 61/AA.GG. del 12 aprile 1978, con la quale, tra l'altro, è stata costituita la commissione elettorale centrale per l'elezione dei rappresentanti del personale dell'Istituto;

Considerato che il dott. Alessandro Pozzilli, membro della commissione aziendale anzidetta, è cessato dal servizio a decorrere dall'8 novembre 1978 e che pertanto si rende necessario procedere alla sua sostituzione;

Viste le terne dei nominativi di dipendenti dell'Istituto proposte dal comitato amministrativo, nella seduta del 13 marzo 1978, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 721/1977 citato;

Delibera:

Il dott. Giovanni Turi, direttore di divisione con funzioni dirigenziali, è chiamato a far parte della commissione elettorale centrale per le elezioni dei rappresentanti del personale dell'Istituto.

Roma, addì 9 novembre 1978

Il presidente: DE MEO

(9474)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Avviso relativo alla pubblicazione del primo supplemento alla VIII edizione della « Farmacopea ufficiale » della Repubblica italiana.

E' stato pubblicato a cura dell'Istituto poligrafico dello Stato il testo del 1° supplemento alla VIII edizione della « Farmacopea ufficiale » della Repubblica italiana, approvato con decreto del Ministro della sanità in data 21 gennaio 1978.

Il supplemento anzidetto entra in vigore a partire dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso, giusta il disposto del succitato decreto.

Si richiama l'attenzione dei titolari di farmacia sull'obbligo di tenere estensibile al pubblico nella farmacia un esemplare della Farmacopea e dei suoi aggiornamenti, come disposto dall'art. 123 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

(9417)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Gammalex dell'impresa Solplant S.p.a.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1978 è revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Gammalex concessa all'impresa Solplant S.p.a., in Crespellano (Bologna), con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(9368)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Ustinex Spezial dell'impresa Bayer Italia S.p.a.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1978 è revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Ustinex Spezial concessa all'impresa Bayer Italia S.p.a., in Milano, con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(9369)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Pentac dell'impresa Sipcam S.p.a.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1978 è revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Pentac concessa all'impresa Sipcam S.p.a., in Milano, con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(9370)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Aldrin 10 dell'impresa Tecniterra

Con decreto ministeriale 8 novembre 1978 è revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Aldrin 10 concessa all'impresa Tecniterra, in Milano, con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(9371)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di ottobre 1978

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di ottobre 1978 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

	Dal 1° gennaio al 31 ottobre 1978 — Incassi (in milioni di lire)		Pagamenti (in milioni di lire)	
Fondo di cassa al 31 dicembre 1977		39.721		
GESTIONE DI BILANCIO				
Entrate tributarie, extra-tributarie e per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti — competenza	35.986.175			
— residui	1.285.287			
Totale		37.271.462		
Accensione di prestiti — competenza	17.034.983			
— residui	739			
Totale		17.035.722		
Spese correnti — competenza			39.101.704	
— residui			5.574.109	
Totale				44.675.813
Spese in conto capitale — competenza			7.221.407	
— residui			3.089.824	
Totale				10.311.231
Rimborso di prestiti — competenza			1.892.679	
— residui			11.040	
Totale				1.903.719
GESTIONE DI TESORERIA				
In conto debiti di tesoreria:				
Debito fluttuante	69.077.690		65.740.915	
Conti correnti	129.170.998		125.255.059	
Incassi da regolare	73.048.430		72.699.105	
Altre gestioni	48.524.664		44.337.438	
Totale		319.821.782		308.032.517
In conto crediti di tesoreria:				
Crediti per operazioni di portafoglio	463.936		632.503	
Pagamenti da regolare	4.901.626		5.485.401	
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi	6.825.604		7.830.987	
Altri crediti	85.327.501		92.773.081	
Totale		97.518.667		106.721.977
Totale complessivo		471.687.354		471.645.257
Fondo di cassa al 31 ottobre 1978		—		42.097
Totale a pareggio		471.687.354		471.687.354

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 ottobre 1978 (in milioni di lire)		
Fondo di cassa		42.097	
CREDITI DI TESORERIA			
Crediti per operazioni di portafoglio	168.812		
Pagamenti da regolare	3.807.010		
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi	8.683.776		
Altri crediti	21.478.165		
Totale crediti		34.137.763	
In complesso			34.179.860
DEBITI DI TESORERIA			
Debito fluttuante	49.463.965		
Conti correnti	17.702.118		
Incassi da regolare	1.391.010		
Altre gestioni	5.259.116		
Totale debiti			73.816.209
Situazione del Tesoro (passività)			39.636.349

Circolazione di Stato (metallica e cartacea) al 31 ottobre 1978: L. 546.373 milioni.

Il primo dirigente: MOLINO

Il direttore generale del Tesoro: RUGGIERO

(9563)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L 300 000 000

Situazione al 31 ottobre 1978

ATTIVO

Voce		
Oro . . . . L.		9.528.455.308.656
Cassa . . . . »		348.853.745.383
Portafoglio su piazze italiane		
— risconto alle Aziende di credito	L 55 806 637 966	
— sconto Buoni Tesoro e cedole .	» —	
		55.806.637.966
Anticipazioni:		
— in conto corrente	L. 937.938.474.203	
— di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974	» 44.551.671.898	
— a scadenza fissa	» —	
		982.490.146.101
Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione . . . . L.		—
Attività verso l'estero in valuta . . . . »		3.878.033.900
Ufficio Italiano Cambi:		
— conto corrente ordinario . . .	L. 10.962.200.830.873	
— conti speciali	» 4.994.285.165.290	
		15.956.485.996.163
Anticipazioni straordinarie al Tesoro . . . . L.		—
Risconto per finanziamenti ammassi . . . . »		1.367.518.249.201
Conto corrente per il servizio di Tesoreria . . . . »		3.558.396.147.285
Servizi diversi per conto dello Stato - partite debitorie »		36.366.864.907
Impiego in titoli di Stato o garantiti dallo Stato . . »		25.362.088.792.330
Certificati di credito del Tesoro di cui alla legge 17-8-1974, n. 386 . . . . »		184.187.801.378
Investimento dei fondi di riserva e di fondi diversi accantonati:		
— titoli di Stato o garantiti dallo Stato	L. 868.594.976.540	
— altre attività	» 313.463.270.801	
		1.182.058.247.341
Immobili per uso ufficio . . . . L.		1
Partite varie attive . . . . »		2.618.425.683.405
Spese dell'esercizio . . . . »		1.388.348.243.580
		62.573.359.897.597
Impegni		
— credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione . . . . L.		1.348.294.093.972
Depositi:		
— a garanzia	L. 3.688.745.553.418	
— ai fini della riserva bancaria obbligatoria	» —	
— altri	» 35.571.295.714.314	
		39.260.041.267.732
Depositari di titoli e valori . . . . L.		339.886.672
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . . »		3.152.126.708
TOTALE . . . L.		103.185.187.272.681

PASSIVO

Voce		
Circolazione . . . . L.		16.779.095.880.000
Vaglia cambiari ed altri debiti a vista . . . . »		85.868.484.573
Depositi in conto corrente liberi . . . . »		261.225.677.816
Deposito in conto corrente vincolati a tempo . . . . »		1.000.020.000
Conti speciali di cui alla legge 17-8-1974 n. 386 . . . . »		422.971.531.624
Depositi in conto corrente costituiti per obblighi di legge:		
— ai fini della riserva bancaria obbligatoria	L. 25.024.539.802.694	
— altri	» 27.345.525.739	
		25.051.885.328 433
Depositi in valuta estera		
— per conto U.I.C.	L. 2.748.300.501.716	
— altri	» 3.311.867.353	
		2.751.612.369 069
Conti dell'estero in lire:		
— per conto U.I.C.	L. 2.245.984.663.574	
— altri	» 117.393.454.757	
		2.363.378.118.331
Ufficio italiano cambi - conto corrente ordinario . . L.		—
Conto corrente per il servizio di Tesoreria . . . . »		—
Servizi diversi per conto dello Stato - partite creditorie . . . . »		138.607.903.329
Servizi di cassa per conto di enti vari . . . . »		17.607.007.185
Fondi diversi accantonati . . . . »		9.741.399.461.421
Partite varie passive . . . . »		3.348.540.196 004
Capitale sociale	L. 300.000.000	
Fondo di riserva ordinario	» 87.557.790.029	
Fondo di riserva straordinario	» 91.017.117.268	
		178.874.907.297
Rendite dell'esercizio . . . . L.		1.431.293.012.515
		62.573.359.897.597
Impegni . . . . L.		1.348.294.093.972
Depositanti . . . . »		39.260.041.267.732
Titoli e valori presso terzi . . . . »		339.886.672
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . . »		3.152.126.708
TOTALE . . . L.		103.185.187.272.681

(9564)

Il Governatore: BAFFI

Il ragioniere generale: SALONICO

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione del presidente effettivo della commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte d'appello di Napoli.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1977, registrato il 4 luglio 1977, con il quale sono state nominate le commissioni giudicatrici per gli esami di procuratore legale presso le corti di appello per l'anno 1977;

Letta la nota n. 1255 in data 19 settembre 1978, con la quale il presidente della corte d'appello di Napoli nell'informare che il dott. Ugo Miele, presidente effettivo di quella commissione è impossibilitato a partecipare ai lavori della commissione propone, in sua sostituzione il dott. Filippo Mililotti;

Poiché si ravvisa necessaria detta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Filippo Mililotti, presidente di sezione della corte d'appello di Napoli, è nominato presidente effettivo della commissione per gli esami di procuratore legale presso la stessa corte in sostituzione del dott. Ugo Miele.

Roma, addì 13 ottobre 1978

Il Ministro: BONIFACIO

(9160)

OSPEDALE CIVILE « G. CONSALVI » DI CASOLI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario di radiologia e terapia fisica.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di radiologia e terapia fisica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Casoli (Chieti).

(4294/S)

OSPEDALE « S. MARIA DELLA SCALETTA » DI IMOLA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di chirurgia generale;

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente di radiologia e terapia fisica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla divisione segreteria dell'ente in Imola (Bologna).

(4280/S)

OSPEDALE « S. LIBERATORE » DI ATRI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di odontoiatria e stomatologia;

un posto di assistente di pediatria (a tempo pieno);

un posto di assistente di medicina generale (a tempo pieno);

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Atri (Teramo).

(4283/S)

OSPEDALE SPECIALIZZATO « V. CERVELLO » DI PALERMO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di radiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Palermo.

(4289/S)

ISTITUTO ORTOPEDICO « G. PINI » DI MILANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente di ortopedia e traumatologia per la sezione autonoma « Centro per lo studio e la terapia della scoliosi ».

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Milano.

(4285/S)

OSPEDALE « S. MARIA DEL PRATO » DI FELTRE

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di primario della divisione di oculistica;
un posto di primario della divisione di otorinolaringoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Feltre (Belluno).

(4286/S)

OSPEDALI « S. ANGELO DEI ROSSI E S. PUGLISI ALLEGRA » DI MESSINA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'ospedale « S. Angelo dei Rossi », a:

un posto di aiuto di laboratorio di analisi;
un posto di aiuto e un posto di assistente di oculistica;
un posto di assistente di radiologia.

Il rapporto di lavoro si intende a tempo definito e non a tempo pieno come precedentemente stabilito nell'avviso di indizione dei suddetti concorsi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Messina.

(4287/S)

OSPEDALI « CARD. ASCALESI E S. GENNARO » DI NAPOLI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

otto posti di assistente di radiologia;
quattro posti di assistente di chirurgia;
cinque posti di assistente di anestesia e rianimazione:

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Napoli.

(4284/S)

OSPEDALE CIVILE DI MODUGNO

Concorso ad un posto di assistente della divisione di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Modugno (Bari).

(4290/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di assistente della divisione di chirurgia generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Modugno (Bari).

(4291/S)

OSPEDALE CIVILE DI VETRALLA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto chirurgo;
due posti di assistente medico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Vetralla (Viterbo).

(4292/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto anestesista.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Vetralla (Viterbo).

(4293/S)

OSPEDALE MARINO DI CAGLIARI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di primario e due posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cagliari.

(4328/S)

OSPEDALE CIVILE «G. CASCIONE» DI S. CESARIO DI LECCE

Concorso ad un posto di assistente rx

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente rx.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in S. Cesario di Lecce (Lecce).

(4276/S)

OSPEDALE «S. GIOVANNI DI DIO» DI ORBETELLO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente di medicina;
due posti di assistente di chirurgia,
con lavoro preminente al pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Orbetello (Grosseto).

(4364/S)

OSPEDALE DI RHO

Concorso ad un posto di assistente di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale (ripartizione del personale) dell'ente in Rho (Milano).

(4278/S)

SPEDALI RIUNITI DI LIVORNO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario della terza divisione di medicina generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della terza divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'ente in Livorno.

(4288/S)

OSPEDALE CIVILE «C. EPPI» DI PORTOMAGGIORE

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Portomaggiore (Ferrara).

(4279/S)

OSPEDALE «F. PICCOLOTTI - E. CORNELI» DI MARSCIANO

Concorso ad un posto di aiuto chirurgo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Marsciano (Perugia).

(4320/S)

OSPEDALE CIVILE DI GIULIANOVA

Concorso ad un posto di primario della divisione di chirurgia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di chirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Giulianova (Teramo).

(4277/S)

REGIONI

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 20 marzo 1978, n. 7.

Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1976 della regione Lazio.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 30 *marzo* 1978)

(*Omissis*).

(8910)

LEGGE REGIONALE 3 aprile 1978, n. 8.

Interventi a favore di aziende commerciali, artigiane ed alberghiere danneggiate in occasione di eventi straordinari.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 20 *aprile* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Lazio è autorizzata ad assegnare fondi *una tantum* in capitale ad enti pubblici per interventi a favore di aziende commerciali, artigiane ed alberghiere che abbiano subito danni ai locali, alle attrezzature ed alle scorte in occasione di eventi straordinari di particolare gravità e dimensione, accaduti a partire dal 1° gennaio 1977.

Art. 2.

L'assegnazione di fondi di cui al precedente art. 1 è subordinata alla declaratoria, da parte del consiglio regionale, della straordinarietà e gravità dell'evento dal quale sono derivati i danni, nonchè della delimitazione territoriale dell'area sulla quale l'evento stesso si è prodotto.

Il consiglio regionale determinerà, di volta in volta, l'ammontare dell'intervento di cui all'art. 1, i criteri particolari per l'effettuazione dell'intervento stesso ed individuerà l'ente pubblico al quale assegnare i relativi fondi.

Art. 3.

L'assegnazione di fondi di cui ai precedenti articoli sarà corrisposta, in unica soluzione, all'ente pubblico individuato dal consiglio regionale ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 sulla base della segnalazione globale dei danni.

In sede consuntiva, l'ente pubblico trasmetterà alla Regione la documentazione comprovante l'avvenuta erogazione agli aventi diritto, unitamente ad una dettagliata relazione.

Art. 4.

In sede di prima applicazione della presente legge vengono considerati eventi straordinari di particolare gravità e dimensione gli incidenti verificatisi a Roma il 12 marzo 1977 in piazza della Radio, via Cicerone, piazza Cavour, via Paolo Mercuri, via Cola di Rienzo, piazza V. Pallotti, via Monte Brianzo, via Cavour, lungotevere Cenci, via L. di Savoia, piazza della Marina, via del Plebiscito.

Sulla base della segnalazione dei danni complessivamente riportati dagli esercizi commerciali ed alberghieri durante gli incidenti e nelle vie di cui al precedente comma, ammontanti a complessive L. 109.062.765, giusta segnalazione della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia di Roma, è autorizzata la spesa di L. 20.000.000.

Tale somma viene devoluta alla camera di commercio della provincia di Roma, che provvederà ad erogarla secondo i seguenti criteri:

a) il 60 per cento della somma di L. 20.000.000 dovrà essere ripartito tra tutti gli aventi diritto in proporzione all'entità dei danni subiti e documentati;

b) il restante 40 per cento di detta somma dovrà essere ripartito, quale quota aggiuntiva, esclusivamente tra le aziende commerciali a conduzione individuale o familiare in proporzione all'entità dei danni riportati dalle stesse.

Nelle ipotesi *a*) e *b*) di cui al precedente comma, la somma messa a disposizione dalla Regione può essere corrisposta alle singole aziende fino al raggiungimento dell'80 per cento dei danni subiti, tenendo conto, ai fini della determinazione della detta percentuale massima, degli interventi disposti per gli stessi fini da altre amministrazioni ed enti pubblici.

Entro sei mesi dalla data di assegnazione della somma di L. 20.000.000, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia di Roma trasmetterà alla regione Lazio la documentazione comprovante l'avvenuta erogazione agli aventi diritto, unitamente ad una dettagliata relazione.

Art. 5.

La spesa di L. 20.000.000, autorizzata dal precedente art. 4, sarà iscritta, in termini di competenza e di cassa, nel capitolo 204120, da istituirsi nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978, con la seguente denominazione: « Interventi a favore di aziende commerciali, artigiane ed alberghiere danneggiate in occasione di eventi straordinari ».

All'onere relativo si farà fronte riducendo di pari importo gli stanziamenti di competenza e di cassa del cap. 900131 (fondo di riserva per spese obbligatorie) del medesimo stato di previsione.

Le suindicate variazioni in aumento ed in diminuzione alle previsioni di spesa per l'anno finanziario 1978, saranno riportate, rispettivamente, nell'area progettuale « Razionalizzazione di servizi di distribuzione e del turismo », codice n. 0600, e nella area progettuale « Organizzazione amministrativa », codice numero 1000, del bilancio pluriennale 1978-1981.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31, ultimo comma, dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 3 aprile 1978

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 28 marzo 1978.

LEGGE REGIONALE 3 aprile 1978, n. 9.

Interpretazione del primo comma dell'art. 3 della legge regionale 6 febbraio 1974, n. 7, concernente interventi a favore delle cooperative artigiane di garanzia.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 20 *aprile* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai fini dell'attuazione del primo comma dell'art. 3 della legge regionale 6 febbraio 1974, n. 7, per incremento netto del capitale sociale relativo alle cooperative di nuova costituzione deve intendersi l'ammontare dell'intero capitale sociale versato alla chiusura del primo esercizio, dedotte le quote che eventualmente dovranno essere rimborsate.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 3 aprile 1978

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 28 marzo 1978.

LEGGE REGIONALE 3 aprile 1978, n. 10.

Istituzione dell'ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio (E.R.S.A.L.).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 20 *aprile* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

ISTITUZIONE E COMPITI DELL'ENTE REGIONALE DI SVILUPPO AGRICOLO NEL LAZIO - E.R.S.A.L.

Art. 1.

Istituzione dell'ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio

E' istituito, con sede in Roma, l'ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio (E.R.S.A.L.), ente di diritto pubblico in esecuzione della legge statale 30 aprile 1976, n. 386.

Art. 2.

Natura dell'ente

Nel rispetto della programmazione regionale e delle sue articolazioni l'ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio, strumento operativo della Regione, assicura la partecipazione delle categorie agricole, indica ed esegue, su affidamento della Regione, piani di sviluppo agricolo sul territorio regionale.

Su richiesta presta consulenza ed assistenza tecnica in materia agricola.

Art. 3.

Compiti dell'ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio

L'ente regionale di sviluppo agricolo svolge in particolare i seguenti compiti:

1) predispone, su richiesta della Regione o degli altri enti locali, piani e programmi svolgendo di norma attività di promozione, integrazione e coordinamento delle iniziative degli imprenditori singoli ed associati e li attua su richiesta di detti enti: i piani di valorizzazione agraria e fondiaria possono riguardare l'intero territorio regionale ovvero singole zone o singoli settori;

2) svolge attività di acquisizione e cessione delle terre, quale organismo fondiario, in relazione ai provvedimenti legislativi nazionali e regionali di applicazione delle direttive della Comunità economica europea e della legislazione sui terreni incolti od insufficientemente coltivati e provvede altresì alla promozione ed attuazione di programmi di ricomposizione e riordino fondiario;

3) concorre e collabora con le organizzazioni professionali e sindacali agricole, con quelle della cooperazione e delle associazioni dei produttori maggiormente rappresentative a livello regionale, alla promozione ed allo sviluppo della cooperazione e delle associazioni dei produttori;

4) su direttive della Regione, concorre e collabora con le organizzazioni indicate al precedente punto 3) alla promozione ed all'attuazione dell'assistenza tecnica a favore degli imprenditori singoli e associati;

5) presta assistenza economica e finanziaria a favore di produttori singoli e associati con preferenza alle cooperative e alle associazioni di produttori agricoli, prevalentemente mediante prestazione di garanzie fidejussorie, con i fondi assegnati allo scopo dalla Regione e secondo le direttive regionali;

6) può, previa approvazione della Regione, assumere quote di partecipazione in società di interesse agricolo e realizzare impianti, attrezzature e servizi di interesse comune per i produttori agricoli, qualora siano carenti o inadeguate le iniziative rispetto alle esigenze locali od ai piani e programmi di cui al precedente punto 1), partecipando alla gestione nella fase di avviamento;

7) può, previa approvazione della Regione e d'intesa con le organizzazioni di cui al punto 3), partecipare alla gestione di impianti e servizi in casi di costanti, gravi difficoltà o dissesto delle cooperative e di altri organismi associativi che abbiano già realizzato le iniziative suddette. In ogni caso la gestione deve essere affidata o riaffidata totalmente ai produttori interessati entro cinque anni.

Art. 4.

Piani agricoli zonali

I piani agricoli zonali, di cui al punto 1) dell'art. 3 della presente legge, relativi a provvedimenti legislativi statali e regionali, sostituiscono, a tutti gli effetti, i piani di valorizzazione commessi agli enti di sviluppo dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 948.

Art. 5.

Programma di attività

Nell'ambito degli indirizzi e delle scelte programmatiche regionali, l'ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio predispone un programma quinquennale di attività.

L'ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio, in attuazione del programma quinquennale di cui al comma precedente, entro il 30 settembre di ogni anno, trasmette al presidente della giunta regionale il programma di attività annuale, unitamente al relativo bilancio di previsione.

Entro il 30 aprile di ogni anno, l'ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio trasmette al presidente della giunta regionale la relazione annuale sull'attività svolta, unitamente al relativo conto consuntivo.

La giunta regionale presenta al consiglio regionale per la approvazione ed il finanziamento il programma di attività quinquennale ed annuale e la relazione annuale dell'attività svolta, corredati dalle osservazioni e proposte di modifica della giunta regionale.

Art. 6.

Partecipazione delle categorie agricole

Ai sensi dell'art. 2, comma secondo, della legge 30 aprile 1976, n. 386, sulle iniziative, le attività, i piani ed i programmi di interesse locale, zonale e comprensoriale, l'ente regionale di sviluppo, in sede periferica, assicura la partecipazione delle categorie agricole e dei movimenti cooperativi del settore attraverso l'intesa con gli organi collegiali istituiti in attuazione dell'art. 26, lettera *c*), della legge 9 maggio 1975, n. 153.

Titolo II

ORGANI DELL'ENTE

Art. 7.

Sono organi dell'ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio:

il consiglio di amministrazione;

il presidente;

il comitato esecutivo;

il collegio dei revisori dei conti.

Art. 8.

Il consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente dell'ente e da venticinque membri dei quali:

a) dodici sono eletti dal consiglo regionale con voto limitato a due terzi;

b) dodici sono designati dalle organizzazioni professionali e sindacali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale;

c) uno eletto dal personale.

I membri designati dalle organizzazioni professionali e sindacali agricole sono così ripartiti: nove alle organizzazioni agricole professionali dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli, tre alle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti.

Tra i rappresentanti del consiglio regionale dovranno essere presenti esperti in materia di cooperazione agricola.

La giunta regionale, con propria deliberazione, assunta su conforme parere della commissione consiliare dell'agricoltura, attribuisce all'interno di ogni categoria i posti spettanti a ciascuna delle organizzazioni in proporzione dell'effettiva rappresentatività regionale di ciascuna di esse, desunta in base alla consistenza organizzativa, alle strutture ed alla attività sindacale svolta nei diversi settori dell'agricoltura.

Sulla base delle suddette attribuzioni ogni organizzazione provvede alla designazione dei componenti di sua spettanza. Può inoltre, in qualsiasi momento, richiedere al presidente della giunta regionale la sostituzione di un membro da essa designato con altro nominativo.

Il rappresentante del personale dell'ente è eletto dal personale stesso. Sono elettori ed eleggibili tutti i dipendenti alla data delle elezioni. E' eletto il dipendente che ha ottenuto il maggior numero di voti.

I componenti del consiglio di amministrazione, eletti o designati in base ai precedenti commi, sono nominati con decreto del presidente della giunta.

Art. 9.

Consiglio di amministrazione Durata in carica

I membri eletti dal consiglio regionale, ivi compreso il presidente dell'ente, cessano dalla carica alla scadenza o allo scioglimento del consiglio regionale che li ha eletti.

Contemporaneamente ad essi cessano dalla carica anche gli altri consiglieri.

Gli uni e gli altri rimangono tuttavia in carica sino alla nomina del nuovo consiglio di amministrazione, che deve avvenire non oltre sei mesi dalla data di insediamento del nuovo consiglio regionale.

Non possono far parte del consiglio di amministrazione, né del collegio dei revisori dei conti, i consiglieri regionali e provinciali, nonchè gli amministratori di enti privati o di società ed i privati che risultino vincolati all'ente per contratti di opere o di somministrazione.

I componenti del consiglio di amministrazione possono essere riconfermati; comunque non ne possono far parte per oltre dieci anni.

Art. 10.

Consiglio di amministrazione Competenze

Il consiglio di amministrazione cura la gestione dell'ente provvedendo tra l'altro a deliberare:

a) la nomina, nella sua prima riunione e tra i suoi componenti, dei due vicepresidenti e del comitato esecutivo previsto dall'art. 7;

b) il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

c) i piani ed i programmi di cui ai punti 1) e 2) dell'art. 3;

d) le attività di cui ai numeri 3), 4) e 5) del citato art. 3;

e) le iniziative ed attività previste dai punti 6) e 7) dell'art. 3;

f) il regolamento sul funzionamento del consiglio di amministrazione e quello di amministrazione e contabilità;

g) il regolamento organico del personale dell'ente;

h) le domande di concessione per l'esecuzione o la gestione di opere pubbliche;

i) gli atti e contratti di acquisto e di alienazione di beni immobili;

l) l'accensione e la cancellazione di ipoteche;

m) lo stare e il resistere in giudizio e le transazioni;

n) le convenzioni con istituti di credito comprese quelle per stipulazione di mutui, operazioni di sconto e di cessione di annualità;

o) le accettazioni di eredità, di donazione e di legati disposti a favore dell'ente;

p) l'eventuale istituzione di commissioni consultive;

q) le convenzioni con enti pubblici operanti in agricoltura per l'affidamento di determinate attività, con l'indicazione dei relativi criteri e modalità, nonchè le convenzioni con altri enti per l'assunzione di attività interessanti lo sviluppo;

r) la concessione di garanzia fidejussoria a favore di cooperative e associazioni costituite da coltivatori diretti, mezzadri, coloni e lavoratori agricoli dipendenti.

Sono di attribuzione esclusiva del consiglio e quindi non delegabili le deliberazioni di cui ai punti *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *i*), *n*), *o*), *p*), *q*).

Sono altresì di competenza del consiglio tutti gli atti o contratti con cui si assumono spese per un importo superiore a L. 75.000.000.

Art. 11.

Consiglio di amministrazione Funzionamento

Il consiglio di amministrazione si riunisce in via ordinaria una volta ogni due mesi ed ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal presidente e, in via straordinaria, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri o dal collegio dei revisori dei conti.

Il consiglio di amministrazione può essere convocato, con motivata richiesta, dal presidente della giunta regionale.

Per la validità delle riunioni del consiglio è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei consiglieri.

Le deliberazioni sono valide qualora abbiano raccolto la maggioranza dei voti dei consiglieri presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

I consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano per oltre tre riunioni consecutive ai lavori del consiglio, possono essere sostituiti secondo la procedura di cui all'art. 8.

La prima seduta del consiglio di amministrazione è convocata dal presidente della giunta regionale.

Art. 12.

Il presidente Elezione e funzioni

Il presidente dell'ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio è eletto dal consiglio regionale e dura in carica quanto il consiglio di amministrazione.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente, convoca e presiede il consiglio di amministrazione ed il comitato esecutivo, dispone per l'attuazione delle deliberazioni e provvede a dare esecuzione alle direttive della Regione.

Il presidente ha facoltà di adottare, in caso di comprovata urgenza, i provvedimenti di competenza del comitato esecutivo al quale gli stessi dovranno essere sottoposti per la ratifica nella prima riunione e comunque nel termine di ventuno giorni.

In caso di assenza o impedimento del presidente ne esercita le funzioni, su sua delega, uno dei vicepresidenti. In caso di mancata delega esercita le funzioni il più anziano dei due vicepresidenti.

Su proposta del presidente, il consiglio di amministrazione può attribuire specifici incarichi ai vicepresidenti.

Art. 13.

Comitato esecutivo Elezioni e funzioni

Il comitato esecutivo è composto dal presidente, da due vicepresidenti e da sei membri, dei quali almeno tre in rappresentanza dei componenti previsti dalla lettera *b*) del precedente art. 8.

Per la elezione dei sei membri ogni consigliere può votare un massimo di quattro nominativi, due dei quali in rappresentanza di quelli previsti dalla lettera *b*) dell'art. 8 e sono eletti i sei consiglieri che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Per la elezione dei vicepresidenti ogni consigliere può votare per un solo nominativo. Sono eletti i due consiglieri che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Il comitato esecutivo delibera gli atti di ordinaria amministrazione ed esercita le attribuzioni demandategli dal consiglio di amministrazione.

La delibera consiliare di attribuzione dei compiti deve precisare i criteri, limiti e modalità di esercizio ed è sottoposta all'approvazione della Regione.

In caso di urgenza il comitato esecutivo può assumere deliberazioni su materia di competenza del consiglio, eccetto che per le competenze esclusive ed inderogabili di cui all'art. 5, lettera *c*), della legge 30 aprile 1976, n. 386.

Le deliberazioni di urgenza sono sottoposte alla ratifica del consiglio di amministrazione e decadono qualora non siano ratificate entro trenta giorni dalla loro assunzione.

Le deliberazioni del comitato esecutivo sono comunicate al consiglio di amministrazione nella prima riunione successiva a quella del comitato esecutivo.

Art. 14.

Collegio dei revisori dei conti

Il collegio dei revisori dei conti si compone di tre membri effettivi e due supplenti designati dal consiglio regionale, dei quali almeno uno effettivo ed uno supplente espressi dalle minoranze del consiglio e due membri effettivi designati rispettivamente dal Ministero del tesoro e dal Ministero dell'agricoltura e foreste.

Per la elezione dei membri designati dal consiglio regionale, ogni consigliere può votare per un massimo di due componenti effettivi e di uno supplente.

Il presidente del collegio dei revisori è eletto dal consiglio regionale tra i membri dallo stesso designati.

Il collegio dei revisori è nominato, in base alle elezioni ed alle designazioni di cui ai commi precedenti, con decreto del presidente della giunta regionale.

I membri eletti dal consiglio regionale cessano dalla carica alla scadenza o allo scioglimento del consiglio che li ha eletti. Quelli designati dai Ministeri possono essere da questi sostituiti in ogni momento e comunque cessano dalla carica contemporaneamente ai membri di nomina consiliare.

I membri del collegio dei revisori dei conti assistono alle sedute degli organi collegiali dell'ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio.

Il collegio dei revisori trasmette ogni anno, con il conto consuntivo, alla giunta regionale, che ne dà comunicazione al consiglio, una relazione sull'andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell'ente.

Titolo III

VIGILANZA E CONTROLLI

Art. 15.

Deliberazioni soggette a controllo

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 5 sono soggetti all'approvazione del consiglio regionale anche per il merito il programma quinquennale e quello annuale con i relativi finanziamenti, nonchè la relazione annuale dell'attività svolta.

Sono soggette al controllo di merito le deliberazioni di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *g*), *i*), *q*), dell'art. 10, nonchè quelle concernenti le indennità di carica, i gettoni di presenza ed i rimborsi-spese dei membri del consiglio di amministrazione e degli altri organi collegiali e commissioni.

Le deliberazioni di cui alla lettera *c*) dell'art. 10, concernenti piani e programmi richiesti dagli enti locali, sono soggette al solo controllo di legittimità.

Tutte le altre deliberazioni sono soggette esclusivamente al controllo di legittimità, escluse quelle meramente esecutive di altre deliberazioni.

Art. 16.

Organi di controllo

Il controllo di merito è esercitato dalla giunta regionale, sentito il parere della commissione agricoltura che l'esprime, pena la decadenza entro venti giorni dalla richiesta.

Il controllo di legittimità è esercitato dalla giunta regionale che può delegare a tale scopo, anche per singole materie, l'assessore regionale all'agricoltura.

Art. 17.

Controllo di legittimità

Le deliberazioni non soggette a controllo di merito divengono esecutive ove non ne sia pronunciato l'annullamento, nel termine di venti giorni dal ricevimento dei processi verbali, con provvedimento motivato, in cui venga indicato il vizio di legittimità riscontrato nella deliberazione o se, entro tale termine, si dia comunicazione di non riscontrare vizi di legittimità.

L'esecutività è sospesa se, nel termine di cui al comma precedente, l'organo di controllo chiede chiarimenti o elementi integrativi.

In tal caso la deliberazione diviene esecutiva se l'organo di controllo non ne pronuncia l'annullamento entro venti giorni dal ricevimento delle controdeduzioni da parte dell'ente.

Art. 18.

Controllo di merito

Le deliberazioni soggette a controllo di merito divengono esecutive con l'approvazione della giunta regionale, sentita, nei termini di cui all'art. 16, la commissione consiliare dell'agricoltura.

Le deliberazioni divengono però esecutive dopo sessanta giorni dal ricevimento degli atti ove non siano state annullate.

L'esecutività rimane sospesa se l'organo di controllo chiede chiarimenti o elementi integrativi. In tal caso la deliberazione diviene esecutiva se l'organo di controllo non ne pronuncia l'annullamento entro trenta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni.

Il controllo di merito può esercitarsi anche con l'invito al consiglio di amministrazione di adeguare la deliberazione stessa alle proposte che l'organo di controllo, sentita la commissione consiliare dell'agricoltura, può formulare.

In questo caso la deliberazione del consiglio di amministrazione che assume le proposte dell'organo di controllo diviene immediatamente esecutiva.

Art. 19.

Scioglimento del consiglio

Il consiglio di amministrazione può essere sciolto quando compia gravi e ripetute violazioni di legge, persistenti inadempienze di atti dovuti o numerose gravi irregolarità oppure in caso di dimissioni della maggioranza dei componenti del consiglio.

Lo scioglimento del consiglio di amministrazione è deliberato dal consiglio regionale a maggioranza di due terzi dei suoi componenti in carica, su proposta motivata che indichi con precisione le cause dello scioglimento.

Contestualmente allo scioglimento il consiglio regionale nomina, con voto limitato a due terzi, una commissione straordinaria per la gestione dell'ente, costituita da tre membri.

Il commissario che ha ottenuto il maggior numero di voti presiede la commissione.

La commissione svolge collegialmente i compiti di competenza del consiglio e del comitato esecutivo; il presidente della commissione, quelli di presidente dell'ente.

La gestione straordinaria non può durare più di sei mesi.

Entro tale data dovrà essere ricostituito il consiglio di amministrazione.

Art. 20.

Il direttore dell'ente

Il direttore generale dell'ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio è nominato dal consiglio di amministrazione, preferibilmente tra il personale direttivo dell'ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio.

La nomina avviene con contratto a termine avente validità quinquennale.

Qualora la nomina a direttore riguardi un funzionario dell'ente, questi ha diritto al trattamento giuridico ed economico previsto per la qualifica durante il periodo di validità della stessa.

Quando la nomina sia attribuita ad un funzionario regionale, questo è posto in posizione di comando presso l'ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio per il periodo di validità della nomina, durante il quale godrà del trattamento economico previsto dal precedente comma.

Il direttore generale sovrintende al personale ed al funzionamento degli uffici e cura, sotto la vigilanza del presidente, gli adempimenti relativi alle deliberazioni degli organi dell'ente ed esercita tutte le altre funzioni demandategli dai regolamenti. Svolte le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, partecipando alle loro sedute con voto consultivo e controfirma i contratti e gli atti che comportano impegni di spesa.

Art. 21.

Riordino dei servizi

Con successiva legge regionale verrà definito il riordino dei servizi dell'ente regionale di sviluppo ai sensi dell'art. 5 della legge 30 aprile 1976, n. 386.

Il riordino dei servizi dovrà avvenire tenendo conto dei compiti assegnati all'ente dalla presente legge e sarà armonizzato con le strutture amministrative della Regione e con le procedure della programmazione.

In questo contesto saranno istituiti servizi centrali; uffici e centri operativi di sviluppo periferici con particolare riguardo alle zone e comprensori che presentino maggiore interesse per lo sviluppo agricolo o maggiore necessità dell'intervento promozionale pubblico saranno istituiti in rapporto alle esigenze della programmazione.

Gli uffici e i centri operativi di cui al comma precedente utilizzeranno in via prioritaria, ove possibile, sedi pubbliche esistenti.

Art. 22.

Disposizioni per la formulazione dei bilanci e delle relazioni

L'esercizio finanziario dell'ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo sono comprensivi del bilancio attinente ai compiti propri dell'ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio e degli annessi bilanci e conti relativi alle gestioni speciali affidate allo stesso.

Nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale, su parere della commissione consiliare dell'agricoltura, adotta le disposizioni concernenti criteri e modalità di formulazione dei documenti di cui all'art. 5 onde assicurare l'immediata intelleggibilità delle iniziative svolte o previste, dell'efficienza ed economicità della gestione delle medesime, degli effetti relativi, del quadro di compatibilità tecnica e finanziaria con gli orientamenti programmatici regionali.

Art. 23.

Finanziamento

Il finanziamento dell'ente è assicurato mediante:

a) il contributo annuale della Regione;

b) i proventi dei servizi e delle attività;

c) le rendite patrimoniali;

d) i proventi di operazioni sul patrimonio;

e) le donazioni, le oblazioni e contribuzioni disposte da enti pubblici o da persone fisiche o giuridiche private;

f) le eventuali entrate derivanti da finanziamenti comunitari, statali e regionali per la realizzazione di attività affidategli ai sensi dell'art. 3 della presente legge.

Il contributo della Regione per l'anno 1978 sarà determinato con successiva variazione al bilancio, anche sulla base del concorso statale previsto dall'art. 18, secondo comma, della legge 30 aprile 1976, n. 386.

Il contributo della Regione per gli anni successivi sarà determinato con le singole leggi di bilancio.

NORME TRANSITORIE

Art. 24.

Nomina della commissione straordinaria

Dall'entrata in vigore della presente legge e fino alla nomina del primo consiglio di amministrazione, che dovrà avvenire non oltre quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la gestione dell'ente è affidata alla commissione prevista dal terzo comma dell'art. 19 della presente legge.

Art. 25.

Trasferimento gestione regionale

Con l'entrata in vigore della presente legge l'ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio assume i beni, le attività e passività ed il personale del disciolto Ente Maremma, ente di sviluppo agricolo nella Toscana e nel Lazio, in base alla ripartizione di cui al terzo comma dell'art. 6 della legge 30 aprile 1976, n. 386.

Ai sensi del quarto comma del citato art. 6 l'ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio assume altresì i beni ed il personale delle cessate funzioni di sviluppo attribuite all'opera nazionale combattenti determinati di intesa tra la Regione e l'opera stessa.

Art. 26.

Personale Stato giuridico e trattamento economico

Le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale della regione Lazio, vigenti e future, sono estese di diritto al personale dell'ente.

Il consiglio regionale, con legge da adottare entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, determina gli organici del personale e le norme di inquadramento, su proposta della giunta regionale, previa consultazione con le organizzazioni sindacali del personale maggiormente rappresentative in sede regionale.

Il personale già in servizio è inquadrato nei ruoli organici con effetto dalla data di entrata in vigore della legge di cui al comma precedente.

Fino all'esecutività del provvedimento di inquadramento, al personale continuano ad applicarsi le norme relative allo stato giuridico ed al trattamento economico di attività, previdenza, assistenza e quiescenza cui il personale stesso era soggetto il giorni anteriore all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 27.

Commissione consultiva

Alla predisposizione della proposta di cui all'art. 21 ed a tutti gli atti riguardanti il personale, in particolare a quelli previsti dagli articoli 25 e 26, partecipa una commissione nominata dalla gestione commissariale e così composta:

dai componenti della gestione commissariale ed alla cessazione di questa dal presidente e dai vicepresidenti dell'ente;

da un rappresentante di ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale, designati dalle stesse;

da cinque rappresentanti eletti dal personale proveniente dal disciolto Ente Maremma, con voto limitato a tre nominativi;

da un rappresentante del personale proveniente dall'opera nazionale combattenti e dallo stesso eletto;

da due funzionari regionali designati rispettivamente dall'assessore all'agricoltura e dall'assessore al personale;

dal direttore generale del disciolto Ente Maremma.

La commissione è operante con la nomina di almeno la metà dei suoi componenti.

Presiede la commissione il presidente della gestione commissariale ed alla scadenza di questa, il presidente del consiglio di amministrazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 3 aprile 1978

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 24 marzo 1978.

LEGGE REGIONALE 3 aprile 1978, n. **11.**

Interventi finanziari urgenti per l'anno 1977 a favore del consorzio regionale dei pubblici servizi di trasporto per l'acquisto di attrezzature e veicoli ausiliari da utilizzare per la manutenzione del materiale rotabile autoferroviario e per spese di revisione generale e di manutenzione straordinaria di autobus, opere civili ed impianti fissi ferroviari.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 20 *aprile* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Lazio, nel quadro degli interventi finanziari programmati per l'ammodernamento degli impianti e delle attrezzature autoferroviarie nonchè per l'esecuzione delle opere di manutenzione del materiale rotabile destinato all'esercizio dei pubblici servizi di trasporto di interesse regionale, al fine di far fronte alle esigenze in atto connesse con la situazione di emergenza del settore, dispone l'erogazione al consorzio regionale pubblici servizi di trasporto dei contributi straordinari previsti dai successivi articoli.

Art. 2.

E' disposta l'erogazione di contributi straordinari nelle misure appresso indicate per l'acquisto di attrezzature e di veicoli ausiliari da utilizzare per la manutenzione del materiale rotabile autoferroviario:

a) un contributo di L. 900.000.000 per l'acquisto di attrezzature e veicoli ausiliari da utilizzare per la manutenzione del materiale rotabile adibito ai servizi automobilistici;

b) un contributo di L. 200.000.000 per l'acquisto di attrezzature per la manutenzione degli impianti e per quella del materiale rotabile della ferrovia Roma-Fiuggi-Alatri;

c) un contributo di L. 200.000.000 per l'acquisto di attrezzature da utilizzare per la manutenzione degli impianti e per quella del materiale rotabile della ferrovia Roma-Civitavecchia-Viterbo.

La giunta regionale mediante una o più deliberazioni, determina, entro i suddetti limiti, gli importi dei contributi riconosciuti ammissibili da erogare al consorzio e ne autorizza la liquidazione:

a) quanto ad una quota non superiore al 20 per cento dell'ammontare dei contributi stessi, previo esame di apposita istanza che sarà inoltrata dal consorzio, corredata dalle deliberazioni assunte dall'assemblea consortile in merito al tipo e al numero delle attrezzature e dei veicoli ausiliari oggetto delle forniture nonchè ai relativi costi;

b) quanto alla residua quota a saldo, previa presentazione, da parte del consorzio, della documentazione attestante l'utilizzazione del precedente acconto per il pagamento delle forniture di cui alla precedente lettera a) nonchè la disponibilità delle attrezzature e dei veicoli ausiliari ai fini della consegna con esibizione delle relative fatture e della documentazione relativa all'espletamento della gara di appalto.

Art. 3.

E' disposta l'erogazione di contributi straordinari nelle misure massime appresso indicate per spese di revisione generale e di manutenzione straordinaria di autobus, opere civili ed impianti fissi ferroviari:

a) un contributo di L. 760.000.000 per l'esecuzione di interventi di revisione generale e di manutenzione straordinaria di autobus;

b) un contributo di L. 900.000.000 per l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria alle opere civili e agli impianti fissi della tratta urbana della ferrovia Roma-Civitavecchia-Viterbo.

La giunta regionale, mediante una o più deliberazioni, determina, entro i suddetti limiti, gli importi dei contributi riconosciuti ammissibili da erogare al consorzio e ne autorizza la liquidazione previo esame di apposita istanza che sarà inoltrata dallo stesso consorzio corredata delle deliberazioni assunte dalla commissione amministratrice dell'azienda consortile trasporti laziali - A.CO.TRA.L., ed approvate dai competenti organi del consorzio stesso, recanti la descrizione degli interventi di revisione e di manutenzione da effettuare, con la specificazione dei relativi impegni di spesa.

Per quanto attiene il riconoscimento dell'ammissibilità del contributo di cui alla precedente lettera b), l'azienda consortile trasporti laziali - A.CO.TRA.L., dovrà altresì dimostrare di aver svolto regolare gara di appalto e di aver ottenuto, per l'esecuzione dei lavori alle opere civili e agli impianti fissi ferroviari, gli assenzi dei competenti organi statali e regionali eventualmente prescritti.

Il consorzio dovrà fornire alla regione Lazio - assessorato trasporti, la documentazione comprovante l'avvenuta esecuzione degli interventi e dei lavori per i quali ha ottenuto i contributi regionali suddetti.

Art. 4.

Per provvedere all'erogazione dei contributi previsti dalla presente legge è autorizzata la spesa di L. 2.960.000.000.

Tale somma sarà iscritta, in termini di competenza, nel capitolo 209255, da istituirsi nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978, con la seguente denominazione:

« Interventi finanziari urgenti a favore del consorzio regionale dei pubblici servizi di trasporto per l'acquisto di attrezzature e di veicoli ausiliari da utilizzare per la manutenzione del materiale rotabile autoferroviario, nonchè per spese di revisione generale e di manutenzione straordinaria di autobus, opere civili ed impianti fissi ferroviari ».

La copertura finanziaria della predetta spesa di lire 2.960 milioni è costituita, ai sensi del quarto comma dell'art. 20 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, dalla corrispondente quota non utilizzata del fondo globale iscritto nel cap. 22682 (elenco n. 5, partita n. 9) del bilancio di previsione regionale per l'anno 1977.

Nell'area progettuale « Razionalizzazione e sviluppo dei servizi di trasporto. Infrastrutture » - codice n. 0400 - del bilancio pluriennale 1978-81, sarà inserito il suindicato cap. 209255 con lo stanziamento di lire 2.960 milioni per l'anno finanziario 1978.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31, sesto comma, dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 3 aprile 1978

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 30 *marzo* 1978.

LEGGE REGIONALE 3 aprile 1978, n. 12.

Contributo annuo all'Università degli studi di Roma per conto del centro di educazione professionale per assistenti sociali (C.E.P.A.S.).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 20 *aprile* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'Università degli studi di Roma, per conto della scuola speciale denominata centro di educazione professionale per assistenti sociali (C.E.P.A.S.), istituita presso l'istituto di filosofia della facoltà di lettere e filosofia, è assegnato un contributo annuo di lire 50 milioni, per la durata di quattro anni a decorrere dall'anno finanziario 1978.

Art. 2.

L'Università degli studi di Roma, entro il mese di dicembre di ciascun anno, a decorrere dal 1978, in cui riceve il contributo, presenterà all'assessorato alla cultura della Regione il bilancio consuntivo del centro di educazione professionale per assistenti sociali (C.E.P.A.S.), corredato da una relazione illustrativa sulla attività svolta, relativa all'anno accademico immediatamente precedente. L'assessorato alla cultura provvederà, entro trenta giorni, a trasmettere il predetto bilancio consuntivo alla commissione consiliare competente con il proprio parere sulla gestione del centro. L'erogazione del contributo annuo, a decorrere dal 1979, sarà effettuata solo dopo la presentazione, alla competente commissione consiliare, del bilancio consuntivo del centro di educazione professionale per assistenti sociali C.E.P.A.S.).

Art. 3.

La designazione dei due rappresentanti previsti dall'art. 378 dello statuto dell'Università degli studi di Roma approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 330 del 3 maggio 1966 modificato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1351 del 30 novembre 1971, avverrà con decreto del presidente della giunta, su proposta dell'assessore alla cultura, sentita la commissione consiliare competente.

Art. 4.

La spesa di lire 50 milioni è iscritta nell'apposito capitolo che verrà istituito nel bilancio di competenza e di cassa del 1978.

Art. 5.

Nel bilancio pluriennale al progetto « Sicurezza sociale - istruzione professionale » codice 1905 (funzioni normali ordinarie) viene iscritta la somma di lire 50 milioni, in corrispondenza al cap. 10849, per ciascuno degli anni dal 1978 al 1981.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 3 aprile 1978

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 1° *aprile* 1978.

LEGGE REGIONALE 6 aprile 1978, n. **13**.

Modificazioni alla legge regionale 3 novembre 1976, n. 55, relativa a nuove disposizioni per agevolare la formazione di strumenti urbanistici comunali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 20 *aprile* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Dopo il quarto comma dell'art. 1 della legge regionale 3 novembre 1976, n. 55, è aggiunto il seguente comma:

« La misura del contributo di cui al secondo e terzo comma del presente articolo è determinata con la deliberazione del consiglio regionale di cui al successivo art. 2, settimo e ottavo comma, in relazione alle prevedibili disponibilità sullo stanziamento complessivo ».

Art. 2.

Il settimo e ottavo comma dell'art. 2 della legge regionale 3 novembre 1976, n. 55, sono sostituiti dai seguenit commi:

« Entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al secondo comma, la giunta regionale predispone la delibera con la quale si accerta la regolarità delle domande di contributo, si determina l'entità della spesa ritenuta ammissibile a contributo, si stabilisce l'ordine di priorità delle domande di contributo secondo i criteri indicati nell'art. 1 e si autorizza la spesa nell'ambito dello stanziamento pluriennale di cui al successivo art. 4.

La delibera predisposta dalla giunta è approvata con atto del consiglio regionale ».

In sede di prima applicazione la delibera, di cui al comma precedente, prenderà in considerazione tutte le domande di contributo pervenute alla data di entrata in vigore della presente legge e sarà adottata entro i successivi sessanta giorni.

Art. 3.

L'art. 3 della legge regionale 3 novembre 1976, n. 55, è sostituito dai seguenti articoli:

« Art. 3. — Il contributo viene erogato all'ente beneficiario con le seguenti modalità:

il 20 per cento del contributo ad avvenuto conferimento dell'incarico ai progettisti;

il 20 per cento del contributo dopo che lo strumento urbanistico per il quale è stato concesso sia stato adottato;

il 20 per cento del contributo dopo che lo strumento urbanistico per il quale è stato concesso sia stato trasmesso per l'approvazione alla Regione o all'ente a ciò delegato;

il residuo 40 per cento del contributo dopo che lo strumento urbanistico sia stato approvato e la relativa delibera pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

Le modalità di erogazione del contributo per la costituzione degli uffici di piano di cui al terzo comma dell'art. 1 sono stabilite con la deliberazione consiliare di cui al settimo e ottavo comma dell'art. 2.

Art. 3-*bis*. — Il contributo viene revocato e le somme erogate sono soggette a ripetizione, se lo strumento urbanistico per il quale esso è stato concesso sia revocato dall'ente beneficiario.

Ove lo strumento urbanistico venga restituito per rielaborazione dalla Regione o dall'ente delegato, la parte residua del contributo si trasferisce sullo strumento urbanistico adottato in sede di rielaborazione ».

Art. 4.

A modifica di quanto disposto dall'art. 4 della legge regionale 3 novembre 1976, n. 55, l'autorizzazione di spesa per gli anni finanziari dal 1978 al 1981 è elevata a complessive lire 2.000 milioni, di cui lire 600 milioni per l'anno 1978.

La predetta spesa di lire 600 milioni per l'anno finanziario 1978 rientra negli stanziamenti di competenza e di cassa del cap. 310204 del relativo stato di previsione.

Ai sensi del quinto comma dell'art. 6 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, le quote di spesa relative agli anni dal 1979 al 1981 saranno determinate con la legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 6 aprile 1978

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 5 aprile 1978.

LEGGE REGIONALE 6 aprile 1978, n. **14**.

Disciplina delle attività di formazione professionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 20 *aprile* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

FINALITA' E OGGETTO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 1.

Finalità della legge

La regione Lazio, in attuazione degli articoli 4, 35 e 38 della Costituzione della Repubblica italiana, promuove un sistema di formazione professionale che migliori la capacità di inserimento nel lavoro degli inoccupati e dei disoccupati e che migliori la mobilità degli occupati.

La formazione professionale deve essere al servizio dello sviluppo economico e occupazionale della Regione e come tale è tra i più importanti strumenti di programmazione della Regione.

Art. 2.

Competenze regionali

La Regione, in attuazione dell'art. 117 della Costituzione della Repubblica italiana, definisce le iniziative di formazione professionale in relazione agli obiettivi fissati dalla programmazione nazionale, dal piano regionale di sviluppo e dalle scelte di intervento nell'ambito di una politica di riequilibrio economico e sociale.

Art. 3.

Formazione professionale e programmazione

Per la promozione delle iniziative di formazione professionale la Regione consulterà le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, le associazioni di categoria dei lavoratori autonomi, i competenti uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, l'istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori ed i competenti uffici della commissione della Comunità economica europea, tramite i competenti organi dello Stato, al fine di rendere le attività programmate aderenti alla dinamica del mercato del lavoro.

La Regione avvalendosi della consulta di cui al successivo art. 31 e dell'Istituto regionale di studi e ricerche per la programmazione economica del Lazio (I.R.S.P.E.L.) opererà anche approntando studi, ricerche, documentazioni ed informazioni, affinchè le finalità delle iniziative di formazione professionale da essa promosse siano coerenti con le prospettive occupazionali conseguenti alle ipotesi di sviluppo formulate dal consiglio regionale.

Art. 4.

Diritto alla formazione professionale

La Regione promuove tutte le iniziative necessarie per rendere effettivo il diritto dei cittadini alla formazione professionale predisponendo, in relazione a quanto previsto dai singoli piani annuali, gli interventi atti a garantire agli utenti; nei limiti degli stanziamenti disponibili:

1) la fornitura gratuita dei libri di testo, dispense, materiale tecnico-didattico, materiale di cancelleria, e di ogni altro materiale didattico di uso collettivo ed in particolare del materiale utile alla sperimentazione didattica;

2) servizi gratuiti di trasporto;

3) servizi gratuiti di mensa nei casi in cui tale servizio sia ritenuto assolutamente necessario.

La Regione assicura un calendario e un orario di funzionamento delle sedi formative tali da rendere agevole la frequenza alle attività formative da parte dei lavoratori occupati, con particolare riguardo alla manodopera femminile.

Capo II

RAPPORTI TRA PROFESSIONALE E SCUOLA

Art. 5.
Formazione professionale e scuola

La formazione professionale non è un canale formativo alternativo alla scuola secondaria superiore.

La Regione articolerà le iniziative di formazione professionale in modo da consentire organici collegamenti con la scuola secondaria superiore, con l'università e con gli istituti superiori di ricerca.

Art. 6.
Utilizzazione delle strutture scolastiche e formative

La Regione si impegna a ricercare tutte le possibilità per la utilizzazione delle strutture ed attrezzature della scuola secondaria per la realizzazione delle attività regionali di formazione professionale, e, viceversa, dei centri di formazione professionale della Regione per attività relative ai diversi indirizzi della scuola secondaria superiore, secondo i modi previsti dall'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977.

Art. 7.
Partecipazione democratica

La Regione promuove le necessarie intese con il Ministero della pubblica istruzione affinchè a livello di consiglio scolastico distrettuale e provinciale i centri di formazione professionale siano rappresentati nei corrispondenti organismi di governo della scuola ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 416 del 31 maggio 1974 (Istituzione e riordinamento di organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica).

In ciascun centro di formazione professionale saranno promosse forme di partecipazione degli allievi e degli insegnanti (in analogia a quanto attuato nella scuola secondaria superiore ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica numero 416) e delle parti sociali più direttamente interessate, nei modi indicati ai successivi articoli 22 e 23.

Capo III

RAPPORTI TRA FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO

Art. 8.
Formazione professionale e piano regionale di sviluppo

Con riferimento ai rapporti di cui al precedente art. 3, la Regione avvalendosi della consulta di cui al successivo art. 31 e dell'Istituto regionale di studi e ricerche per la programmazione economica del Lazio (I.R.S.P.E.L.) acquisisce semestralmente dagli uffici regionali del lavoro, dai provveditorati agli studi, dalle università e dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura i dati relativi alle prospettive di occupazione ed ai fabbisogni formativi dei lavoratori a livello comprensoriale per settori produttivi e per gruppi di professioni.

Le iniziative di formazione professionale promosse dalla Regione e rivolte ai giovani prosciolti dall'obbligo scolastico, ad adulti occupati e non occupati sono progettate con riferimento al piano regionale di sviluppo, alle linee della programmazione regionale e nazionale, alla dinamica del mercato del lavoro e delle professioni, in coerenza con quanto stabilito nei precedenti articoli, al fine di facilitare sbocchi occupazionali o mantenimento dell'occupazione ai partecipanti a dette iniziative.

Art. 9.
Convenzione per la utilizzazione di impianti industriali, agricoli e di servizio

La Regione promuove convenzioni per utilizzare impianti industriali, agricoli e di servizio ai fini dell'acquisizione di esperienze di lavoro da parte degli allievi partecipanti alle attività regionali di formazione professionale.

Capo IV

RAPPORTI TRA FORMAZIONE PROFESSIONALE E COLLOCAMENTO

Art. 10.
Formazione professionale e collocamento

La Regione sente le commissioni provinciali per il collocamento di cui all'art. 26 della legge 29 aprile 1949, n. 264 e allo art. 33 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e predispone iniziative affinchè:

vengano promosse, a livello territoriale, attività per le qualifiche maggiormente richieste dal mercato del lavoro locale;

gli inoccupati e i disoccupati iscritti nelle liste di collocamento, in assenza di immediati sbocchi occupazionali, vengano orientati verso tali attività formative.

Art. 11.
Interventi formativi finalizzati all'occupazione

In caso di interventi di formazione professionale immediatamente finalizzati all'impiego, l'avviamento degli inoccupati e disoccupati alle attività formative dovrà svolgersi attraverso le commissioni per il collocamento costituite presso le sezioni comunali degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione di cui all'art. 33 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e delle apposite commissioni di cui all'art. 4 della legge 11 marzo 1970, n. 83, in caso di avviamento di manodopera agricola, sulla base del riparto deliberato dalle commissioni provinciali.

Capo V

INIZIATIVE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 12.
Iniziative formative

La Regione programmerà:

1) corsi di qualificazione professionale per soggetti prosciolti dall'obbligo scolastico o provenienti da classi della scuola secondaria superiore;

2) corsi terminali di specializzazione per soggetti in possesso di diploma di scuola secondaria superiore;

3) corsi di formazione professionale previsti dalla legge statale 1° giugno 1977, n. 285;

4) corsi di riqualificazione, aggiornamento, specializzazione per soggetti interessati da processi di riconversione, mobilità e promozione professionale;

5) corsi di rieducazione professionale di lavoratori divenuti invalidi a causa di infortuni;

6) attività formative apposite per handicappati ed emarginati sociali laddove non sia in alcun modo possibile il loro inserimento nei normali corsi previsti ai punti precedenti del presente articolo.

Al termine dei corsi di qualificazione, riqualificazione e specializzazione viene rilasciato ai partecipanti ritenuti idonei, a seguito di una prova d'esame disciplinata da apposite normative regionali, un attestato di qualifica in conformità alla normativa vigente.

Al termine dei corsi di aggiornamento viene rilasciato ai partecipanti un certificato di frequenza.

Gli interventi di formazione professionale potranno essere finanziati quando abbiano la durata minima di 150 ore ed un rapporto minimo pari a 1/3 tra teoria e pratica.

I corsi di formazione professionale sono di breve durata, di norma non superiore ad un anno, e devono conformarsi a criteri di essenzialità anche attraverso l'adozione di sistemi di alternanza tra esperienze formative ed esperienze di lavoro.

Art. 13.
Progetti straordinari

In presenza di particolari esigenze professionali da parte di persone interessate da processi di riqualificazione, riconversione o reinserimento sul lavoro, la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, la consulta regionale di cui all'art. 31 e le parti sociali, può predisporre progetti straordinari di formazione professionale.

La giunta propone l'adozione dei progetti straordinari al consiglio regionale che li approva con propria deliberazione.

Art. 14.

Formazione professionale nelle aziende

Le aziende pubbliche e private possono formulare proposte per la gestione diretta delle attività formative di cui al precedente art. 13 e di quelle previste per i contratti di formazione-lavoro di cui alla legge statale 1° giugno 1977, n. 285.

La giunta regionale delibera, sentite la competente commissione consiliare, la consulta regionale di cui all'art. 31 della presente legge e le parti sociali, le norme cui l'azienda deve conformarsi nella proposta, nella organizzazione e nello svolgimento di tali attività.

Art. 15.

Interventi formativi negli istituti di prevenzione e di pena

La Regione programma, finanzia e gestisce o direttamente o tramite affidamento agli enti delegati di cui al successivo art. 20, interventi all'interno degli istituti e servizi dipendenti dalla direzione generale per gli istituti di prevenzione e pena del Ministero di grazia e giustizia.

Tali interventi mirano all'orientamento professionale, nonchè a favorire il reinserimento lavorativo dei soggetti ristretti.

Il consiglio regionale approva, nell'ambito dell'intervento annuale di cui all'art. 28 della presente legge, il piano relativo agli interventi suddetti.

Tali attività vengono preventivamente concordate con il Ministro di grazia e giustizia.

Art. 16.

Fasce di qualificazione

Le iniziative di formazione professionale promosse dalla Regione sono finalizzate all'acquisizione di conoscenze teoriche e pratiche polivalenti nell'ambito di fasce di qualificazione; tali fasce saranno definite dalla giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, la consulta regionale di cui al successivo art. 31 e le parti sociali.

In materia di qualifiche professionali valide su tutto il territorio nazionale la Regione opererà nell'ambito della normativa statale e delle disposizioni della Comunità economica europea.

La Regione opererà nelle sedi nazionali e comunitarie europee, tramite i competenti organi dello Stato, per la definizione delle fasce di qualificazione.

Art. 17.

Ordinamenti didattici

In parallelo con la definizione delle fasce di qualificazione di cui al precedente art. 16 la giunta, sentite la commissione consiliare competente, la consulta regionale di cui al successivo art. 31 e le parti sociali, procederà entro l'anno formativo successivo alla entrata in vigore della presente legge, alla definizione degli ordinamenti didattici delle attività formative.

Gli ordinamenti didattici delle attività formative per ciascuna fascia definiranno:

a) il profilo professionale, il livello formativo e le capacità operative da raggiungere al termine dei corsi, nonchè la ripartizione dell'orario per le singole materie;

b) i requisiti di ammissione;

c) il programma di massima del corso o del ciclo formativo;

d) l'elenco delle attrezzature necessarie;

e) le modalità di esecuzione delle prove finali di accertamento;

f) i titoli di studio e i requisiti professionali richiesti per l'insegnamento.

L'elaborazione e l'aggiornamento degli ordinamenti didattici, dei programmi e degli indirizzi tecnico-didattici, devono tener conto dei risultati della sperimentazione, assicurando la partecipazione dei docenti e degli allievi, delle organizzazioni di categoria e delle forze sociali.

I programmi dei corsi di cui ai punti 1), 5) e 6) dell'art. 12 debbono fondarsi sulla polivalenza, la continuità e l'organicità degli interventi formativi e favorire gli apporti innovativi.

La giunta regionale, sentite la commissione consiliare competente, la consulta regionale di cui al successivo art. 31 e le parti sociali, definisce gli ordinamenti didattici nell'ambito delle disposizioni delle leggi statali e delle direttive della commssone della Comunità economica europea.

Art. 18.

Sperimentazione

Ai fini dell'innovazione metodologica-didattica e della ricerca educativa, la Regione programma, iniziative formative di carattere sperimentale, da definirsi nell'ambito dei piani di intervento annuali di cui al successivo art. 28.

Capo VI

GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 19.

Funzione pubblica della formazione professionale

La formazione professionale è funzione pubblica e viene assicurata dalla Regione attraverso le deleghe di cui al successivo art. 20.

E' facoltà della Regione, nel caso di carenza dell'attività formativa pubblica, affidare ad enti terzi, mediante convenzioni, la gestione di attività di formazione professionale finanziate dalla Regione.

Art. 20.

Deleghe

Ai comuni è delegata la gestione amministrativa dei cer di formazione professionale a gestione diretta della Regione.

Nella gestione amministrativa si comprende tra l'altro:

1) la vigilanza tecnica ed amministrativa sullo svolgimento delle attività;

2) la formulazione di proposte alla Regione per l'acquisto, la locazione, la costruzione, l'ampliamento di centri di formazione professionale ivi comprese le relative attrezzature.

I comuni, ad eccezione del comune di Roma, per l'esercizio della delega possono associarsi in consorzi comprensoriali.

Il comune di Roma esercita la delega avvalendosi delle circoscrizioni sul cui territorio sono situati i centri di formazione professionale.

I comuni, nelle forme previste al terzo e quarto comma del presente articolo, formulano inoltre alla Regione ogni proposta utile alla redazione dei piani di intervento annuale di cui al successivo art. 28.

Art. 21

Centri di formazione professionale di enti terzi convenzionati

Gli enti terzi le cui iniziative devono essere coordinate con la programmazione regionale e con i piani pluriennali ed annuali delle attività formative di cui ai successivi articoli 26 e 28 possono chiedere di accedere ai finanziamenti regionali tramite convenzioni e a condizione che:

i centri siano in possesso delle idoneità tecnico-organizzative necessarie al buon funzionamento delle attività;

il personale abbia i requisiti di cui all'art. 35 e riceva il trattamento economico e normativo previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria;

i direttori abbiano i requisiti di cui all'art. 36;

i locali destinati allo svolgimento delle attività formative rispettino le norme vigenti in materia di edilizia scolastica e quelle previste dai regolamenti igienico-sanitario e igienico-edilizio comunali per attività similari;

gli enti prevedono lo svolgimento di attività di formazione professionale tra i propri fini statutari;

gli enti non abbiano fini di lucro;

gli enti abbiano già operato nell'ambito della formazione professionale finanziata dalla Regione precedentemente all'entrata in vigore della presente legge;

gli enti rispettino tutte le norme previste dalla presente legge, comprese quelle riguardanti la gestione sociale ed i diritti democratici degli studenti.

Il venir meno di uno dei predetti requisiti può essere motivo valido per la rescissione unilaterale, da parte della Regione, della convenzione.

Enti che non posseggono i requisiti indicati nei punti precedenti non possono ad alcun titolo essere soggetti di convenzione con la Regione.

Nell'ambito della definizione delle fasce di qualificazione, la giunta regionale procederà ad una ulteriore specificazione dei requisiti necessari ai singoli centri, in relazione alle diverse fasce, per essere ritenuti idonei allo svolgimento di attività di formazione professionale.

La convenzione deve in ogni caso prevedere che, in caso di rescissione della stessa per cause previste al secondo comma del presente articolo, sia facoltà della Regione stabilire se, attraverso l'eventuale nomina di un proprio commissario, l'ente terzo in oggetto debba o meno portare a termine le attività formative previste nella convenzione stessa.

Per i corsi previsti ai punti n. 2), n. 3) e n. 4) del precedente art. 12 si può prescindere dai requisiti prescritti nel primo comma del presente articolo.

Capo VII

ORGANIZZAZIONE DEI CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 22.

Comitato di gestione sociale

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge presso ciascun centro di formazione professionale a gestione diretta o di enti terzi convenzionati, si costituisce un comitato di gestione sociale di cui fanno parte:

1) il direttore del centro di formazione professionale che svolge anche funzioni di segretario del comitato stesso;

2) due rappresentanti dell'ente gestore;

3) tre rappresentanti del personale docente del centro e due rappresentanti del personale non docente;

4) quattro rappresentanti eletti nell'assemblea degli studenti;

5) un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative nella Regione;

6) un rappresentante del consiglio sindacale di zona sul cui territorio è situato il centro di formazione professionale.

Il comitato di gestione sociale dura in carica un anno.

Il comitato delibera a maggioranza dei presenti, purchè non inferiori alla metà dei componenti, e gli atti vengono resi pubblici mediante affissione in copia ad un apposito albo.

In presenza di gravi e persistenti irregolarità o di mancato funzionamento, la giunta regionale procede allo scioglimento del comitato di gestione sociale e promuove gli adempimenti necessari per la sua ricostituzione.

Art. 23.

Compiti e funzioni del comitato di gestione sociale

Il comitato di gestione sociale del centro di formazione professionale, nell'ambito della programmazione pluriennale e annuale e degli ordinamenti didattici stabiliti dalla Regione:

1) esamina il bilancio preventivo e consuntivo del centro di formazione professionale ed esprime motivato parere;

2) formula e propone all'ente iniziative relative alla istituzione di nuovi reparti, o la riconversione, ristrutturazione, potenziamento o soppressione di quelli esistenti;

3) ha potere decisionale in merito:

a) alla attuazione dei servizi sociali a favore degli allievi e all'impiego dei relativi stanziamenti;

b) ai criteri in ordine ai quali impostare l'organizzazione tecnico-didattica del centro, dei reparti, dei laboratori;

c) alla predisposizione e approvazione dei piani di ricerca, sperimentazione ed effettuazione di indagini e rilevazioni statistiche. Il direttore del centro cura l'attuazione delle decisioni assunte dal comitato di gestione sociale.

Art. 24.

Diritti democratici degli utenti della formazione professionale

Nel rispetto dei diritti democratici sanciti dalla Costituzione, dallo statuto della regione Lazio e dallo statuto dei diritti dei lavoratori, gli utenti dei corsi di formazione professionale hanno diritto a:

1) riunirsi in assemblea, utilizzando a tal fine, nei modi che più ritengono opportuni, fino a cinque ore mensili di attività didattica avvalendosi anche dell'apporto di persone che operano nei campi culturale, politico e sindacale, esterne al centro, salvi i corsi di cui all'art. 33 della presente legge;

2) organizzare collettivi di studi e di lavoro su temi culturali, sociali, politici e sindacali per un massimo di altre cinque ore mensili di attività didattica, avvalendosi dell'apporto di persone esterne al centro come previsto al punto precedente salvi i corsi di cui all'art. 33 della presente legge;

3) diffondere nel centro le pubblicazioni che ritengono utili alla propria formazione civile, culturale, politica e sindacale;

4) essere rappresentati negli organi di gestione del centro;

5) avanzare proposte riguardanti lo svolgimento dei programmi e la organizzazione di nuove forme di vita interna nei centri;

6) proporre l'inserimento, nel programma di studio e di lavoro dei corsi, di attività integrative di cui non sia previsto l'insegnamento.

Art. 25.

Controllo sul funzionamento

Il controllo sulle attività di formazione professionale dei centri a gestione diretta e di enti terzi convenzionati viene esercitato dall'assessorato competente, che lo effettua con periodicità almeno semestrale o, comunque, almeno una volta durante lo svolgimento del corso.

Entro tre mesi dalla chiusura di ogni corso gli enti delegati, nel caso di centri a gestione diretta dalla Regione e gli enti terzi convenzionati con la Regione, anche sulla base delle relazioni dei comitati di gestione sociale, presentano alla Regione il rendiconto economico-finanziario relativo al corso.

Entro il mese di gennaio di ogni anno i suddetti enti presentano una relazione economico-finanziaria sull'attività dei propri centri, che comprenda:

la valutazione generale dell'attività formativa svolta;

l'esame degli eventuali elementi di sperimentazione e di innovazione.

Capo VIII

PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 26.

Piani pluriennali

La Regione esercita le proprie funzioni di indirizzo, orientamento e coordinamento in materia di formazione professionale attraverso la formulazione di piani pluriennali volti a garantire un organico collegamento delle attività di formazione professionale con gli obiettivi previsti dal piano regionale di sviluppo nonchè con le dinamiche occupazionali e professionali cui dovranno far riferimento i piani di intervento annuale.

Art. 27.

Compiti dei piani pluriennali

In relazione agli obiettivi indicati, il piano programmatico pluriennale dovrà contenere una previsione:

1) della spesa, della tipologia e della localizzazione delle attività formative;

2) del personale da impegnare ai fini della realizzazione del piano.

I piani pluriennali sono predisposti dalla giunta regionale, sentita l'apposita consulta regionale per la formazione professionale di cui al successivo art. 31, ed approvati dal consiglio regionale.

Art. 28.

Piani di intervento annuale

Entro il mese di maggio di ogni anno, il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale e sentite la commissione consiliare competente e la consulta regionale di cui all'art. 31, approva il piano di intervento annuale delle iniziative di formazione professionale gestite direttamente o affidate ad enti terzi, coerente con le linee programmatiche indicate nel piano pluriennale.

La giunta regionale, nella formulazione della proposta di piano di intervento annuale, si avvale delle indicazioni formulate dai comprensori.

Agli enti delegati vengono annualmente trasmessi i fondi per il finanziamento delle attività formative previste dai piani di intervento annuale della Regione.

Art. 29.

Compiti dei piani di intervento annuale

Il piano di intervento annuale deve comprendere:

a) il quadro degli sbocchi occupazionali e dei disegni di riconversione a breve e medio termine;

b) tipologia e livelli degli interventi formativi;

c) preventivo finanziario.

Proposte di istituzione di nuovi centri di formazione professionale o di sedi distaccate, di ampliamento di reparti, nonchè relative all'acquisto di nuove attrezzature e alla manutenzione devono essere formulate nell'ambito del piano di intervento annuale.

Art. 30.

Indagine conoscitiva

Ai fini della formulazione del piano di intervento annuale, la Regione effettua una indagine conoscitiva su:

a) la domanda formativa riscontrata sulla base delle iscrizioni ai corsi;

b) la situazione occupazionale degli allievi usciti dai centri di formazione professionale.

Art. 31.

Consulta regionale per la formazione professionale

E' costituita la consulta regionale per la formazione professionale. Essa collabora con il consiglio e la giunta regionale, in particolare fornendo parere su:

a) i piani pluriennali ed annuali delle attività formative;

b) ogni gestione connessa con la programmazione delle attività formative;

c) gli obiettivi dei programmi didattici;

d) la definizione delle fasce di qualificazione e degli ordinamenti didattici.

Fino alla durata in vigore della legge statale n. 285 del 1° giugno 1977 i compiti della consulta regionale saranno svolti dalla commissione regionale di cui all'art. 3 di detta legge.

Art. 32.

Composizione della consulta regionale

La consulta regionale per la formazione professionale è composta da:

1) l'assessore regionale alla cultura e il presidente della commissione consiliare alla cultura;

2) un rappresentante per ciascuna provincia del Lazio, designato dalla rispettiva amministrazione provinciale;

3) gli assessori competenti in materia di programmazione economica, industria, commercio e artigianato, problemi del lavoro, agricoltura o loro delegati;

4) sei rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti designati dalle organizzazioni più rappresentative a livello regionale;

5) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori autonomi designati dalle organizzazioni più rappresentative a livello regionale;

6) cinque rappresentanti, due per l'industria, uno per il commercio, uno per l'artigianato e uno per l'agricoltura, delle organizzazioni dei datori di lavoro designati dalle rispettive organizzazioni a livello regionale;

7) tre rappresentanti delle organizzazioni dei coltivatori diretti maggiormente rappresentative a livello regionale;

8) tre rappresentanti delle organizzazioni cooperativistiche maggiormente rappresentative, designati dalle rispettive sedi regionali;

9) cinque rappresentanti degli enti gestori convenzionati con la Regione, nominati dalla giunta su proposta della commissione consiliare competente;

10) tre rappresentanti delle organizzazioni degli studenti più rappresentative a livello regionale, nominati annualmente dalla giunta su proposta della commissione consiliare competente.

Il presidente della consulta è il presidente della giunta regionale che può delegare l'assessore competente.

La consulta, nominata con decreto del presidente della giunta, dura in carica cinque anni e scade comunque al termine della legislatura regionale.

Art. 33.

Accesso ai contributi della Comunità economica europea

Al fine di rendere stabile e programmato l'afflusso dei contributi comunitari (F.S.E., F.E.O.G.A., F.E.S.R.), in particolare del Fondo sociale europeo, la giunta regionale predisporrà, sentita la consulta regionale per la formazione professionale e la competente commissione consiliare, con periodicità almeno biennale, progetti-quadro di interventi di formazione professionale per l'accesso a tali contributi, tenendo conto delle dinamiche del mercato del lavoro e delle professioni e dei possibili sbocchi occupazionali.

I progetti annuali delle attività di formazione professionale realizzate con il contributo dei finanziamenti comunitari devono essere inseriti nei piani di intervento annuali, di cui rappresentano parte organica.

Capo IX

PERSONALE

Art. 34.

Assegnazione del personale agli enti delegati

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione predisporrà una apposita normativa per l'assegnazione del personale docente e non docente all'ente delegato.

Art. 35.

Reclutamento del personale

In caso di temporanea assenza di docenti nei centri a gestione diretta la giunta regionale può procedere alla loro sostituzione mediante assunzione a termine di personale in possesso dei requisiti per l'insegnamento previsti dall'apposita normativa amministrativa.

La giunta regionale, per la gestione diretta dei corsi di cui ai punti n. 2), n. 3) e n. 4) del precedente art. 12, può procedere, per il reclutamento del personale docente:

alla stipula di contratti di prestazione professionale;

alla stipula di convenzioni con l'università o con istituti di studi e ricerche.

Art. 36.

Organico del personale dei centri Modalità per il conseguimento della qualifica di direttore del centro

In occasione della definizione del piano di intervento annuale la giunta rende note le eventuali esigenze di personale insegnante in relazione all'organico dei centri di formazione professionale a gestione diretta e degli enti convenzionati con la Regione.

Per il conseguimento della qualifica di direttore del centro il personale insegnante dovrà avere svolto per almeno cinque anni attività didattica nei centri di formazione professionale.

Art. 37.

Attività di formazione aggiornamento e specializzazione del personale

La Regione programma le attività di formazione, aggiornamento e ulteriore specializzazione del personale direttivo, docente, amministrativo e ausiliario che presta attività nei centri di formazione professionale gestiti, autorizzati o finanziati dalla Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 6 aprile 1978

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 5 aprile 1978.

(8911)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato S. (c. m. 411100783390)